



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Acta Ecclesiae Mediolanensis

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

Borromeo, Carlo

Brixiae, 1603

Decreto Del Concilio terzo Prouinciale, contra di coloro che vanno à confessarsi suori della Diocese: qual deue publicarsi la prima Domenica di Quaresima.

urn:nbn:de:hbz:466:1-11399

A coloro, da quali le riceverno, ouero essendo essi creditori absenti, non haueranno data idonea sicurtà di sodisfarli. Il Parocho, che sapendo quelli tali esser stati Vsurari manifesti, gli hauerà sepolti, s'apìa esser incorso in pena di scomunica.

D E C R E T O

Del Concilio terzo Prouinciale, contra studi coloro che vanno à confessarsi fuori della Dioceſe: qual duee publicarsi la prima Domenica di Quaresima.

C Olui il quale à posta andrà à confessarsi de suoi peccati ad vn confessor, anco regolare fuori della Dioceſe; se quel confessor non sarà approbatò per vdire le confessioni, e dal Vefcovo di quel luogo, e dal Reuerendiss. Arcivescouo, il Parocho nel tempo della Pascha non ministrerà il Sacramento dell'Eucharistia à questo tale confitente, come à colui che veramente non si è confessato.

E di più l'ordinario di quel Sacerdo te, il quale non essendo approbatò per confessor, ha vdito la confessione di colui, non permetta che confessi alcuno nella sua dioceſe per duoi anni à venire, nè meno che predichi.

D E C R E T O

Del Concilio secondo Prouinciale, è della Sinodo vndecima Dioceſana, che ogn' uno si communichi al tempo della Pascha in quella Parochia, nella quale habita la maggior parte del Panno: si duee publicare la terza Domenica di Quaresima.

SI ausiamo tutti, che nel tempo della Pascha sotto pena di esser tenuto come che non habbi sodisfatto al preceſto della Chiesa, ciascuno si communichi nella sua Parochia, non ſolamente quegli che hora habitano ne i confini della Parochia, ma ancor quelli che habitano iui la maggior parte dell'anno, o via ſia almeno ſtato per lo ſpatio di ſei meſi; Ecettuando però ſe queſti tali non

fiano venuti ad habitaru pochi giorni, o pochi mesi auanti, con animo di starui per l'auuenire; ouero ſe non moſtrano licenza in ſcritto dal Reuerendiss. Arcivescouo, ò dal proprio Parocho di comunicarli altroe; ouero ſe non ſono peregrini, ò foralieri, e queſto nella dioceſe: perche nella Citta queſti tali foralieri riceueranno il Sacramento dell'Euchariftia nella Chieſa Cathe drale.

Di più ſotto la medeſima pena ſ'auifano tutti, che niuno ardiſca di comuni carſi fuori della Parochia in detto tempo di Pascha, ancor che gli ſia ſtato coceſſo, e permefſo dal proprio Parocho, ſe queſta tale licenza non ſarà approbatò in ſcritto dal Reuerendiffimo Arcivescouo.

D E C R E T O
Del fecondo Concilio Prouinciale, & della Sinodo dioceſana vndecima co tra quelli che non ſi communican nel tempo della Pascha: qual duee publicarſi nella ſeconda, o terza feſta di Pascha.

AVISIAMO tutti e ciascuno fedele della noſtra Parochia, quali hanno l'età legittima di riceuere come comanda la Santa Madre Chieſa, la Santa communion nel tempo della Pascha, & no l'hanno ancora riceuuta, che per tutta queſta settimana, o Dominica proſimma che viene confeſſandoli prima la riceuano: altrimenti ſe coſtoro nel detto termine, ò al più ſei giorni dopò l'otta ua di Pascha no haueranno ciò fatto, noi n'autifaremo il Reuerendiss. Arcivescouo, accioche di ſubito fiano publicati me tre che ſi dirà la Mefla per interdetti dall'ingreſſo della Chieſa, e dalla ſepol tura Ecclesiastica, & i loro nomi ſiano affiſſi alle porte della Chieſa Parochiale; e queſta ſola monitione vi diamo auifo che baſti per tre.

L D E-